

PINOTA

Prot. n. 10 30.  
del 11/1/2013



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
Il Segretario Generale

**AI SIG.RI DIRIGENTI**

*de 11/1/2013*

*11/01/13*  
*11/01/13*  
*11-01-2013*

**p.c. AL SIG.PRESIDENTE  
AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
AI SIG. RI ASSESSORI  
AL COLLEGIO DEI REVISORI  
ALL' ORGANISMO DI VALUTAZIONE**

**LORO SEDI**

**OGGETTO : Pubblicizzazione e trasparenza atti amministrativi –direttiva**

Si pone all'attenzione delle SSSL la necessità di accelerare il processo di innovazione tecnologica in attuazione alle disposizioni legislative che si sono susseguite e che ribadiscono la obbligatorietà di condurre le P.A. verso la completa digitalizzazione e dematerializzazione nell'ottica di una piena trasparenza dell'attività amministrativa .

Nonostante la vigenza a far data dal 1 gennaio 2010 (legge 18 giugno 2009, n.69 )degli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati , si deve purtroppo rilevare che è prassi ,in questo Ente, assolvere ad entrambe le forme di pubblicazioni nonostante che "a decorrere dal 1 gennaio 2010 ... le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale", disattendendo all' obbligo di dare attuazione al processo dematerializzazione .

Il transito da un regime pubblicitario mediante affissione degli atti all'albo pretorio ad una pubblicazione su uno spazio virtuale (il sito web dell'amministrazione) costituisce espressione dell'evoluzione tecnologica delle pubbliche amministrazioni, nonché della volontà del legislatore nazionale e regionale di intraprendere una diversa interazione con i cittadini.

La pubblicità degli atti coinvolge molteplici interessi , quelli maggiormente significativi :

1. provvedimenti di cui all'art.124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 la cui pubblicazione è presupposto indefettibile per l'efficacia Delibere di Giunta e Consiglio e determine dirigenziali ;
2. atti che sono espressione di comunicazione delle attività istituzionali ( art. 11 legge 7 giugno 2000, n.150 trasparenza)
3. adempimenti di specifici obblighi previsti dal legislatore
  - (art.53, comma 14 del decretollegislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato **dall'art. 1 comma 42 Legge 190 del 2012 ( legge anticorruzione )**);
  - in materia di incompatibilità , cumulo impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici ;**art. 18 DL n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012** (cd Decreto sviluppo Amministrazione Aperta );
  - in materia di pubblicazione legale avente efficacia del titolo legittimante in materia di concessioni di vantaggi economici , contributi , sussidi e ausili finanziari ...

L'intera materia deve poi coordinarsi con le disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD di cui al **decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82** e con le recenti modifiche introdotte dal decreto-legge **18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge n. 221/2012 (PEC – trasmissione telematica certificati di malattia ecc )** .

Anche il legislatore regionale con la **I.r.n. 5 del 05.04. 2011** ha dettato disposizioni per la trasparenza della p.a. e in materia di pubblicità degli atti confermando il principio normativo che **" Tutti gli atti della p.a. sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti , a tal fine opportunamente pubblicizzati "** .

La pubblicazione presso il sito *web* di atti amministrativi (precedentemente affissi all'albo pretorio) non costituisce un'operazione indifferente sotto il profilo del trattamento dei dati.

La pubblicazione presso i siti *web* di atti amministrativi consente una centralizzazione della consultazione dei dati, atteso che chiunque è posto nelle condizioni di poter visionare i documenti di qualsiasi amministrazione, mediante un semplice collegamento alla rete internet.

Ciò comporta che in occasione della pubblicazione degli atti è tenuto ad adottare accorgimenti idonei e tecniche redazionali dirette ad evitare indebite divulgazioni dei dati contenuti negli atti sottoposti al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

A tal fine si richiama l'attenzione di tutti i dirigenti e in particolare del Dirigente dell'area dei Servizi Tecnologici a vigilare su detti adempimenti seguendo le indicazioni del manuale delle amministrazioni digitali .

Nel sito *web* dovrà ovviamente precisarsi la data di pubblicazione e quella in cui cesserà la possibilità di consultare il documento medesimo.

Il Garante per la protezione dei dati personali con Deliberazione 19 aprile 2007, n.17 ha precisato che "La circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre



l'amministrazione a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle deliberazioni e dei loro allegati. Ciò, soprattutto quando vengono in considerazione informazioni sensibili .

**Alla luce delle superiori considerazioni e nell'ambito dell'attività di coordinamento generale ,si invitano i sigg.ri Dirigenti a vigilare sulla corretta pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi , aventi effetto di pubblicità legale .**

**Si richiama altresì l'attenzione sul rispetto dei tempi di pubblicazione e delle tecniche redazionali previste per legge .**

**E' fatto obbligo alla dirigenza impartire le dovute informazioni e disposizioni organizzative per evitare disfunzioni e omissioni per i quali ne conseguono sanzioni disciplinari .**

**Si preannuncia a tal fine un incontro operativo per stabilire le modalità di introduzione di un sistema di gestione documentare degli atti amministrativi on line .**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Maria Angela Caponetti

